

**Bando di Gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3.4 – 3.6 GHz
(Bando di gara Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 19 ottobre 2007, Parte quinta, Foglio delle inserzioni).
Richieste di chiarimenti ai sensi del punto 7 del Bando di Gara e relative risposte.**

Punto 2 del Bando di Gara

Quesito

Rif. Art. 2 del Bando di gara

Si domanda se l'art.2 del Bando che dispone che "*Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 15 del presente bando ad uno stesso soggetto può essere assegnato un solo diritto d'uso per ciascuna area di estensione geografica. Pertanto in ogni area di estensione geografica macroregionale, di cui al successivo punto 13 del presente bando, uno stesso soggetto potrà risultare assegnatario del diritto d'uso per le frequenze del Blocco A, ovvero del diritto d'uso per le frequenze del Blocco B, ovvero di uno o più diritti d'uso per le frequenze del Blocco C, in maniera mutuamente esclusiva*" vada interpretato nel senso che un operatore assegnatario di una licenza regionale del blocco C non possa aggiudicarsi una licenza macroregionale che ricomprenda la medesima regione oppure no?

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito, fatta salva la possibilità di aggiudicazione in sede di offerta supplementare ai sensi di quanto previsto dal punto 8.2 del Disciplinare di gara.

Quesito

Possibilità di aggiudicazione di blocchi differenti per macroregioni differenti.

Né il bando né il disciplinare indicano che un partecipante debba necessariamente concorrere per differenti aree di estensione geografica (macroregioni) per lo stesso blocco A o B.

Si richiede conferma che un partecipante possa aggiudicarsi blocchi differenti (A o B) per aree di estensione geografica differenti. Quindi a titolo di esempio, si chiede conferma che un partecipante possa concorrere per il blocco A nella Sardegna e concorrere per il blocco B nella Sicilia.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita.

Punto 3 del Bando di Gara

Quesito

Il punto 3 del bando di gara dispone: *L'aggiudicatario può utilizzare il blocco di frequenze accoppiato di cui al diritto d'uso assegnato sia in modalità FDD che in modalità TDD. L'aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste dalla Raccomandazione n. ECC/REC(04)05. I blocchi di frequenze assegnati ai sensi della presente procedura sono utilizzabili esclusivamente per l'offerta di servizi di accesso diretto di tipo BWA al pubblico. Sono pertanto escluse le utilizzazioni per finalità diverse.*

E' consentito l'utilizzo del WiMax per collegare una stazione radiobase WiMax con la rete di trasporto della licenziataria nell'aree in cui è stato acquisito il/i diritto/i d'uso?

Risposta

In merito all'utilizzo delle frequenze attinenti la procedura di cui all'oggetto, si rinvia a quanto previsto dal punto 3.1 del Disciplinare di gara e all'art. 2 comma 1 della Delibera AGCOM 209/07/CONS. In particolare le frequenze a 3.5 GHz non possono essere adoperate per finalità diverse dalla fornitura di servizi tramite un sistema BWA. Sarà pertanto possibile adoperare impianti a 3.5 GHz per segmenti della rete di trasporto purchè alimentino stazioni base che forniscono un accesso al pubblico esclusivamente alla medesima frequenza di 3.5 GHz.

Quesito

La delibera AGCOM 209/07/CONS al 23esimo punto stabilisce che *“Secondo l'evoluzione delle tecnologie e degli standard, al fine di consentire un utilizzo ordinato dello spettro e la protezione dalle interferenze nocive, alcuni modi d'uso ed alcune architetture di rete potrebbero essere soggetti a restrizioni specifiche sia della flessibilità di utilizzo delle frequenze che delle relative condizioni tecniche. In particolare il servizio mobile, che presenta scenari maggiormente critici in termini di coesistenza con sistemi simili o sistemi che adoperano altre architetture di rete, potrebbe richiedere delle norme tecniche più restrittive, rispetto ad altri modi d'uso”* Nel bando e nel disciplinare non vi è alcuna precisazione al riguardo. Considerato che le partecipanti si troveranno a formulare offerta economica e devono poter essere in grado di valutare le *chances* di sviluppo della tecnologia WiMax si chiede se vi saranno limitazioni di utilizzo delle frequenze messe a gara con particolare riferimento alla tecnologia mobile 3G ed in caso affermativo quali saranno.

Risposta

Stante la normativa vigente per l'uso della tecnologia BWA l'aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni previste dalla raccomandazione N ECC/REC (04)05, come previsto dall'art. 3 del Bando di Gara.

Quesito

In riferimento al paragrafo 3.1 (Oggetto dei diritti d'uso) del disciplinare di gara si chiede di chiarire se un impianto si possa intendere realizzato tramite l'attivazione di un singolo settore all'interno di una stazione base. Se tale interpretazione risulta corretta, si chiede di confermare ai fini degli obblighi di copertura, che l'aver due settori attivi in una stazione base nello stesso sito equivalga ad avere realizzato due impianti. Si chiede inoltre un chiarimento su cosa si s'intenda con la seguente affermazione: *“Le frequenze di cui sopra possono essere impiegate anche per la realizzazione di detta connessione degli impianti BWA a 3.5 GHz alla rete di trasporto purché non siano utilizzate per servizi di fornitura di rete di comunicazione elettronica.”*. In particolare si desidera che venga chiarito in maniera esplicita se sia possibile utilizzare le frequenze oggetto di gara per realizzare il backhauling del traffico dei servizi WiMax.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita circa l'attivazione di un impianto attraverso un singolo settore.

Per quanto concerne l'utilizzo delle frequenze BWA, si rinvia a quanto previsto al punto 3.1 del Disciplinare e dall'art. 2 comma 1 della Delibera 209/07/CONS dell'AGCOM. In particolare si rappresenta che le frequenze 3.5 GHz non possono essere adoperate per finalità diverse dalla fornitura di servizi tramite un sistema BWA. Sarà pertanto possibile adoperare impianti a 3.5 GHz per segmenti della rete di trasporto purché alimentino stazioni base che forniscono accesso al pubblico esclusivamente alla medesima frequenza di 3.5 GHz.

Per quanto concerne le principali condizioni tecniche dei diritti d'uso si rinvia a quanto stabilito al punto 3.1 del Disciplinare di Gara: stante la normativa vigente per l'uso della tecnologia BWA l'aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni previste dalla raccomandazione N ECC/REC (04)05, come previsto dall'art. 3 del Bando di Gara.

Quesito

Rif. Disciplinare di gara art. 3.1

L'art 3.1 del disciplinare di gara dispone che *"I diritti d'uso hanno per oggetto blocchi di frequenze radio nella banda a 3.5 GHz e consentono l'utilizzo delle radiofrequenze mediante l'installazione e l'esercizio degli opportuni apparati di rete, per l'offerta di servizi di accesso diretto al pubblico.*

Si richiedono chiarimenti sui criteri sulla destinazione d'uso delle frequenze, domandando se l'utilizzo delle frequenze consenta la fornitura di servizi a larga banda solo alla clientela finale :o anche di servizi all'ingrosso (wholesale) ad altri operatori per l'offerta alla clientela finale.

Inoltre, si domanda se la destinazione d'uso consenta, in aggiunta ai servizi a larga banda, la fornitura anche integrata con servizi di fonia fissa, e/o nomadico e/o mobile.

Risposta

Al riguardo si rappresenta che non sussistono limitazioni e/o divieti relativamente alla tipologia di servizi offerti, purché sia assicurato il rispetto delle norme tecniche richiamate al punto 3 del bando di gara e le previsioni di cui al punto 3.1 del Disciplinare.

Quesito

Ampliamento del campo di utilizzo delle frequenze delle frequenze a 3.5 GHz alla funzione trasporto.

Il disciplinare di gara al punto 3.1 prevede : *“Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della delibera 209/07/CONS un sistema Broadband Wireless Access (BWA) è un sistema di radiocomunicazioni che consente di offrire al pubblico servizi di accesso a larga banda alle reti, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni utente collegate a detta stazione base. Un impianto BWA a 3.5 GHz si intende realizzato mediante la messa in servizio di detta stazione base, connessa ad una rete di trasporto, e l’avvio del servizio commerciale al pubblico, utilizzando le frequenze attribuite. **Le frequenze di cui sopra possono essere impiegate anche per la realizzazione di detta connessione degli impianti BWA a 3.5 GHz alla rete di trasporto purché non siano utilizzate per servizi di fornitura di rete di comunicazione elettronica.**”*

Da quanto sopra (v. testo in grassetto) emerge che il disciplinare di gara consente di utilizzare le frequenze 3.5 GHz anche per collegare le stazioni base alle relative reti di trasporto.

Si chiede di chiarire se questa funzionalità possa essere utilizzata anche per collegare ad una stazione radio base a 3.5 GHz Hot Spot Wi-Fi o stazioni radio base per il servizio radiomobile pubblico.

Risposta

Al riguardo si rappresenta che le frequenze 3.5 GHz non possono essere adoperate per finalità diverse dalla fornitura di servizi tramite un sistema BWA. Sarà pertanto possibile adoperare impianti a 3.5 GHz per segmenti della rete di trasporto purchè alimentino stazioni base che forniscono accesso al pubblico esclusivamente alla medesima frequenza di 3.5 GHz.

Punto 4 del Bando di Gara

Quesito
In base all'art. 4 del Bando di gara i diritti d'uso hanno una durata di 15 anni dalla data del rilascio e sono rinnovabili. Si chiede di precisare la durata del periodo di rinnovo nonché l'eventuale valore economico connesso al riottenimento. Si prega di precisare se l'esercizio della facoltà di scambio di porzioni contigue di spettro accoppiato ovvero interi blocchi aggiudicati necessita della previa autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni sentito il parere dell'Autorità anche prima del rilascio dei diritti d'uso.
Risposta
I diritti d'uso assegnati a seguito dell'espletamento di cui in oggetto sono rinnovabili secondo quanto previsto dalla normativa di settore, mentre è ammesso l'esercizio della facoltà di scambio di porzioni contigue di spettro, ovvero di interi blocchi previa autorizzazione del Ministero e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Quesito
Si prega di chiarire se al trasferimento dei diritti d'uso disciplinato dall'art. 4 del Bando di gara è equiparata anche la scissione e fusione della società aggiudicataria.
Risposta
Qualora la scissione e la fusione che possano interessare la società aggiudicataria comportino anche il trasferimento dei diritti d'uso si applicano le disposizioni previste al punto 4 del Bando di Gara.

Punto 5 del Bando di Gara

Quesito

Il punto 5 lettera a) del bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per sistemi BWA pubblicato sulla GU n. 122 del 19-10-2007 prevede che la società al momento del rilascio dei diritti d'uso dovrà essere dotata di "un capitale sociale interamente versato non inferiore,, al 10 % del valore degli investimenti complessivi" ; il successivo punto b) dispone che la società deve prevedere "nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso. Il punto 8 lettera a) dispone l'obbligo dei partecipanti di presentare una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5 lettere a), b) e c) e in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, tale dichiarazione "dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successivo alla costituzione".

Tanto premesso, può partecipare una società che ha capitale sociale € 15.000, quindi inferiore a quello che sarà necessario, e l'oggetto sociale prevede in modo generico l'attività di realizzazione e gestione di reti telefoniche e informatiche fermo restando l'impegno ad adeguare sia il capitale sociale che l'oggetto sociale?

Risposta

La società che intende partecipare alla procedura di cui in oggetto all'atto della partecipazione non ha un obbligo specifico relativo all'ammontare del capitale versato, né in merito all'oggetto sociale, fatto salvo che in caso di aggiudicazione di diritti d'uso delle frequenze per sistemi BWA l'interessato deve provvedere all'aumento del capitale pari ad almeno il 10% dell'importo minimo richiesto dall'art. 5 lettera A del Bando di Gara e deve, altresì provvedere a modificare ove necessario il proprio oggetto sociale, inserendo il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso assegnati, pena la decadenza dell'assegnazione.

Quesito

In riferimento al bando di gara punto 5) "Soggetti ammessi alla procedura" - lettera d) è previsto testualmente "*possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura ... in ogni caso la Società dovrà: d) essere titolare di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o, in alternativa, dimostrare la propria idoneità tecnica e commerciale nel settore ...*". **Nel caso in cui la Società non sia titolare di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, come può essere dimostrata la propria idoneità tecnica e commerciale nel settore?**

Nella fattispecie si intende conoscere quali siano i requisiti tecnici e commerciali da dichiarare e dimostrare, che potranno essere considerati come assimilabili al possesso di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Risposta

Nel caso in cui la società, che intende partecipare alla procedura di cui in oggetto, non sia titolare di autorizzazione generale per reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, deve dimostrare la propria “idoneità tecnica e commerciale” allegando alla domanda di partecipazione una dichiarazione nella quale illustri le proprie conoscenze nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Quesito

E’ ammessa la partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in oggetto, di società di capitali che si impegnino a costituirsi in consorzio ordinario prima del rilascio dei diritti d’uso?

Risposta

Come previsto dall’art. 5, del Bando di Gara, possono presentare domanda di partecipazione soggetti già costituiti o che si impegnino a costituirsi prima del rilascio dei diritti d’uso in società di capitali o società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.

Quesito

Il requisito di cui al punto 5) lettera a) del bando di gara, di cui all’art. 8 dello stesso bando richiede il possesso, a pena esclusione, si sostanzia in una dichiarazione di impegno?

Risposta

In merito al possesso del requisito, di cui al punto 5 lett. A, è necessario a pena di esclusione allegare alla domanda una dichiarazione di impegno.

Quesito

Nell’ipotesi di partecipazione da parte di un consorzio ordinario costituito o costituendo, i requisiti di idoneità tecnica e commerciale (es. titolarità di autorizzazione generale per reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico), possono essere posseduti solo da alcune delle consorziate o consorziande?

Risposta

Per quanto attiene invece al requisito dell'”idoneità tecnica e commerciale”, di cui al punto 5 lett. D, è sufficiente che tale requisito sia posseduto solo da alcuni consorziati o consorziandi.

Quesito

Punto 5 del bando di gara. Punto a) *essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d'uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo minimo di copertura per ciascuna area geografica aggiudicata, comunicati contestualmente al piano di copertura con nota separata.*

Cosa si intende per valore degli investimenti? Quali devono essere le voci considerate per il calcolo del valore complessivo degli investimenti?

Risposta

In merito al presente quesito per valore degli investimenti a titolo semplificativo si deve intendere l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle infrastrutture ed all'acquisto di beni e servizi riportati in bilancio sotto la voce “immobilizzazioni” che sono necessari nell'arco di 30 mesi al rispetto degli obblighi di copertura di cui al punto 3.5 del Disciplinare di Gara.

Quesito

Relativamente alla possibilità che possano partecipare alla “gara soggetti che singolarmente ovvero in quanto componenti di consorzi o società costituito/a costituendo/a”, si richiede di specificare se ai sensi dell’art. 37 co. 8 del decreto legislativo 163/2006 è consentita la partecipazione di RTI e consorzi ordinari (anche sotto forma di società consortile), anche se non ancora costituiti, fatto salvo quanto previsto all’art. 37 c. 9 del medesimo testo di legge. Oltre all’impegno a costituire una società di capitali, deve essere dichiarato già in fase di presentazione della domanda di partecipazione, quale tipo di società di capitali si andrà a costituire e con quale ripartizione delle quote?

Risposta

Relativamente al presente quesito, nel precisare che il D.Lgs. 163/2006 non trova applicazione nella procedura di gara di cui all’oggetto, si fa presente che la società che intende partecipare alla suddetta procedura all’atto della partecipazione non ha un obbligo specifico relativo all’ammontare del capitale versato, né in merito all’oggetto sociale, fatto salvo che in caso di aggiudicazione di diritti d’uso delle frequenze per sistemi BWA l’interessato deve provvedere all’aumento del capitale pari ad almeno il 10% dell’importo minimo richiesto dall’art. 5 lettera A del Bando di Gara e deve, altresì provvedere a modificare ove necessario il proprio oggetto sociale, inserendo il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso assegnati, pena la decadenza dell’assegnazione.

Quesito

Si chiede di precisare se, alla luce di quanto previsto dall’art. 5 del Bando, sia possibile che un soggetto già costituito, privo di autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e, al tempo stesso, privo di idoneità tecnica e commerciale nel settore, possa partecipare alla procedura di gara avvalendosi dell’autorizzazione posseduta da un soggetto terzo, a prescindere dalla natura giuridica del legame esistente con il soggetto ausiliario.

Risposta

Per quanto attiene al requisito di cui al punto 5 lettera D, nel caso in cui il soggetto che presenti domanda di partecipazione alla procedura di cui in oggetto intenda avvalersi dei requisiti di idoneità tecnica e commerciale di un terzo, è tenuto a stipulare un apposito accordo commerciale valevole per tutta la durata della concessione dei diritti d’uso.

Quesito

Si chiede di precisare se, nell'ipotesi in cui un soggetto costituito decida, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, di avvalersi dell'autorizzazione ovvero dei requisiti minimi di idoneità tecnica di un soggetto terzo, debba obbligatoriamente affidare a quest'ultimo le attività di progettazione e di realizzazione delle infrastrutture oppure se tale attività possa essere affidata anche ad un diverso soggetto.

Risposta

Nel caso in cui il soggetto si avvalga dei requisiti di idoneità tecnica di un terzo, i rapporti con quest'ultimo sono disciplinati dall'accordo commerciale stipulato.

Quesito

Si prega di precisare se sussistono divieti a che il titolare di un'autorizzazione per l'attività televisiva e radiofonica in base al D.Lgs. 177/05 possa partecipare alla procedura di gara.

Risposta

Per quanto concerne il presente quesito si rappresenta che l'autorizzazione per l'attività radiotelevisiva non è conforme ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, mentre, per quanto attiene le modalità di presentazione dell'offerta, si conferma quanto previsto al punto 5.1 del Disciplinare.

Quesito

In relazione ai requisiti di ammissione alla procedura di gara previsti dal punto 5, lettera d) del bando di gara, il soggetto che sia in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, è tenuto a dimostrare anche la propria idoneità tecnico commerciale nel settore secondo quanto previsto dall'ultimo punto dell'art.5 del bando, ovvero è sufficiente che dimostri di essere in possesso dell'autorizzazione generale?

In relazione al possesso dell'Autorizzazione generale per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica di cui al punto 5 lettera d) del bando di gara, tale autorizzazione può anche essere stata solo richiesta al Ministero delle Comunicazioni ai sensi e secondo le forme dell'art. 25 comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, ovvero il soggetto che richieda l'ammissione alla procedura deve essere già titolare della stessa? E nel

caso in cui la stazione appaltante ritenga che la titolarità dell'autorizzazione generale sia tra i requisiti minimi di ammissione alla partecipazione alla gara, quando può ritenersi soddisfatto tale requisito una volta consegnata completa e valida documentazione presso il Ministero delle Comunicazioni? Infine a partire da quale momento è necessario possedere il requisito in esame: all'atto della pubblicazione del bando, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla procedura ovvero all'atto del rilascio dei diritti d'uso da parte della stazione appaltante? Cosa si intende per "*idoneità tecnica*", nel caso in cui un aspirante partecipante alla procedura abbia stretto con altro soggetto apposito "*accordo commerciale*" al fine di beneficiare dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.5, ultimo punto del bando di gara? Nel caso in cui un soggetto presenti domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso nella banda 3.5 GHz e che, ai fini della partecipazione, faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 5 lettera d) del bando di gara, il riferimento alla "*idoneità tecnica*" di cui al successivo punto 8 lettera e) del bando, deve essere inteso come un requisito unico e, dunque, non scorporabile tra più soggetti, ovvero come somma frazionabile di requisiti (che possono essere dunque posseduti da più soggetti) come sembrerebbe emergere dalla lettura del successivo riferimento alle "*conoscenze tecniche e commerciali, attrezzature ed apparati*" contenuto nel medesimo punto 8?

Risposta

In merito al presente quesito, le previsioni di cui al punto 5 lettera D del Bando di Gara sono alternative e devono essere possedute all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. Per quanto attiene al requisito dell'idoneità tecnica e commerciale, nel caso in cui la società, che intende partecipare alla procedura di cui in oggetto, non sia titolare di autorizzazione generale per reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, deve dimostrare la propria "*idoneità tecnica e commerciale*" allegando alla domanda di partecipazione una dichiarazione nella quale illustri le proprie conoscenze nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Quesito

L'istituto dell'"*avvalimento*" previsto dall'art. 5 del bando di gara lascia impregiudicata la possibilità di costituire – ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 3.5 GHz – un "raggruppamento temporaneo d'impresa" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/06, ovvero esclude la possibilità di ricorrere all'istituto in esame?

Risposta

Per quanto concerne l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 5 del Bando di Gara lascia impregiudicata la possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa per partecipare alla procedura di cui in oggetto, fermo restando l'obbligo di costituirsi prima del rilascio dei diritti d'uso in società di capitali anche ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile e l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 alla suddetta procedura.

Quesito
Esiste un calendario preventivo per la procedura competitiva di attribuzione delle frequenze?
Risposta
Al riguardo si rinvia a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

Quesito
La possibilità per aggregazioni (ATI consorzi) composte da soggetti parzialmente differenti ed in parte coincidenti, o per società partecipate da soggetti parzialmente differenti e in parte coincidenti, di partecipare alla gara per i diritti d'uso di frequenze 3,5 MHz BWA presentando offerte per diverse “macro regioni” (Art. 13 del bando di gara) o aree di estensione geografica regionale/provinciale (Art. 14 del bando di gara).
Risposta
In base a quanto previsto dall'art. 6 del bando di gara, un'impresa che intende partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto, non può concorrere nelle diverse aree di estensione geografica attraverso forme associative composte da soggetti parzialmente differenti ed in parte coincidenti, in quanto le modalità d'asta impongono l'identità soggettiva.

Quesito
La possibilità per più imprese riunite in consorzio che risultino aggiudicatarie di uno o più diritti d'uso delle frequenze 3,5 MHz oggetto di gara di mantenere la struttura consortile senza trasformarsi in società di capitali.
Risposta
In merito di cui al punto 2, si conferma la possibilità per un'impresa partecipante di mantenere la forma giuridica del consorzio purché si impegni nella domanda di partecipazione a costituirsi prima del rilascio dei diritti d'uso in società di capitali anche ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.

Quesito

I soggetti che si impegnano a costituire la società a responsabilità limitata della gara intendono sottoscrivere, ancor prima della domanda una lettera di intenti nella quale esprimono tale impegno: è necessario produrre tale lettera o è sufficiente inoltrare la domanda di partecipazione al bando indicando in quale veste si partecipa e chi sono i futuri soci?

Risposta

Al riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del bando di gara

Quesito

Le capacità tecniche richieste dall'art. 5 b) del bando di gara sono possedute da alcuni dei futuri soci: è sufficiente tale circostanza o è necessario "trasferire (*latu sensu*) tali capacità alla società? E, inoltre, quali sono gli argomenti tecnici e commerciali oggetto di tale dichiarazione?

Risposta

Per quanto concerne il requisito dell'idoneità tecnica e commerciale di cui alla lett. d) del punto 5 del bando di gara, qualora tale requisito non sia posseduto dal soggetto che presenta domanda di partecipazione, costui, potrà avvalersi dei requisiti tecnici di un altro soggetto con il quale è tenuto a stipulare apposito accordo commerciale valevole per tutta la durata dei diritti d'uso.

Quesito**Punto 5, comma 1 lettera a) del bando di gara.**

Il presente punto prevede che, al momento del rilascio dei diritti d'uso, la società aggiudicataria dovrà essere dotata "*di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo minimo di copertura per ciascuna area geografica aggiudicata, comunicati contestualmente al piano di copertura con nota separata. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d'uso;*" Si ritiene che il versamento del capitale sociale sia obbligatorio solo fino al raggiungimento del valore degli investimenti summenzionati e non vi sia un obbligo di versare comunque tutto il capitale sociale deliberato. Se ad esempio gli investimenti fossero pari a 10 Milioni di €, la società potrebbe avere un capitale deliberato e sottoscritto di 2 Milioni di € e versato solo di 1 Milione di €.

Si chiede di confermare tale interpretazione.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma l'interpretazione fornita nel medesimo.

Quesito

Quali sono le voci specifiche da includere nell'importo totale degli investimenti da effettuare in ciascuna provincia/regione; e se in tali investimenti possono essere inclusi i costi di costruzione e costituzione della rete, le perdite operative iniziali ed il capitale circolante;

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma l'interpretazione fornita nel medesimo.

Quesito**Valore degli investimenti complessivi**

Tra le condizioni necessarie per poter partecipare alla gara c'è l'impegno, prima del rilascio dei diritti d'uso, di essere o costituire una società di capitali, con capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle pretese, al 10 % del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura.

Si richiede se tra tali investimenti complessivi sia da comprendere, o meno, anche il costo della licenza secondo il valore indicato come base d'asta nel bando.

Risposta

In merito al presente quesito, tra gli investimenti complessivi da effettuare ai fini del rispetto degli obblighi di copertura non è da ricomprendersi il costo della licenza.

Punto 6 del Bando di Gara

Quesito

Il punto 6 del bando dispone: *“I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.”*

Una società che ha intenzione di effettuare una partnership con un’altra società per partecipare alla gara, ad esempio per la Regione Piemonte, deve necessariamente mantenere questa partnership anche per partecipare alla gara per la licenza della Regione Calabria e/o per tutte le altre Regioni?

Risposta

Relativamente alla possibilità per una società di effettuare una partnership con un’altra società per partecipare alla gara ed all’obbligo di mantenere questa partnership, si fa presente che l’art. 6 del bando di gara sancisce che i soggetti che richiedono la partecipazione per più di un’area di estensione geografica devono mantenere la stessa forma societaria ed in caso di forma associata la stessa composizione per tutte le aree richieste fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, come previsto anche dall’art. 4 comma 7 della Delibera AGCOM 209/07/CONS. L’obbligo di identità soggettiva è giustificato dalle procedure d’asta e dalla necessità di vietare attività di carattere collusivo così come previsto al punto 6.3 del disciplinare di gara.

Quesito

Nel caso di un consorzio che concorra solo per alcuni consorziati, qualora il consorzio non partecipante dovesse decidere di concorrere in proprio o congiuntamente a soggetti terzi, inficerebbe la partecipazione del consorzio?

Risposta

In caso di Consorzi, qualora un consorziato dovesse decidere di concorrere in proprio o congiuntamente a soggetti terzi, inficerebbe la partecipazione del Consorzio.

Quesito

Nell'ipotesi di partecipazione in quanto componenti di consorzio o società costituito/a costituendo/a tutti i soggetti coinvolti nella costituenda società devono dichiarare la titolarità di autorizzazioni generali per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico? Qualora uno di essi ne sia sprovvisto può dichiarare, come previsto al punto 10.4 del Disciplinare di gara, che provvederà a richiedere il titolo autorizzatorio, nel caso in cui la società costituenda risultasse aggiudicataria?

Risposta

Al riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 lettera D e all'art. 8 lettera E del Bando di Gara e si conferma quanto indicato.

Quesito

Società controllanti e società controllate possono presentare domande di partecipazione alla procedura in oggetto in aree di estensione geografica differenti?
Fermi restando la forma giuridica, il capitale sociale ed il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, comporta conseguenze un mutamento nella compagine sociale (recesso o subentro di soci all'interno di una società di capitali) successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto?

Risposta

Le società controllanti e società controllate non possono partecipare in aree di estensione geografica differenti, qualora ricorrano le condizioni previste al punto 6 del Bando di Gara mentre non sono consentite successivamente alla presentazione delle domande modificazioni soggettive dei partecipanti ai sensi di quanto previsto al punto 4.9 del Disciplinare di gara.

Quesito

Con riferimento all'art. 6 del bando di gara, secondo il quale è previsto che "i soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area geografica devono avere la stessa forma societaria" si prega di precisare cosa si intenda per "forma societaria". Si chiede, inoltre, di chiarire se è ammissibile la partecipazione di un soggetto A e di un soggetto B, partecipato dal soggetto A, su aree di estensione geografica (macroregioni e/o regionali) distinte.

Risposta

Se un soggetto A ed un soggetto B, partecipato dal soggetto A, presentano domande di partecipazione su aree di estensione geografica distinte l'ammissibilità va valutata alla luce dei divieti di partecipazione di cui al punto 6 del Bando di Gara. In particolare i soggetti che richiedono la partecipazione per più di un'area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste.

Quesito

La locuzione "stessa composizione" utilizzata dall'art. 6 punto 3 del bando di gara, sta a significare che in caso di ricorso all'avvalimento dei requisiti d'idoneità tecnica di altro soggetto, il partecipante si debba avvalere del medesimo soggetto per tutte le aree di estensione geografica in cui chiedi la partecipazione, anche alla luce del "*divieto di modificazioni soggettive*" di cui all'art. 4.9 del disciplinare di gara, ovvero che si possa avvalere dei requisiti di idoneità tecnica di diversi soggetti, ciascuno operante nella specifica area territoriale, fermo restando l'onere di allegare alla domanda di partecipazione "*apposito accordo commerciale*" raggiunto con ciascuno di questi ai sensi dell'art. 5 lettera d) del bando di gara?

Risposta

Per quanto concerne il presente quesito si rinvia a quanto previsto al punto 6 del Bando di Gara.

Quesito

Rif. Art. 6 del Bando di gara

L'articolo in questione dispone che "I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione, nella medesima area di estensione geografica, da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sarà ammessa solamente quella presentata per prima, anche in relazione al numero di protocollo assunto".

Si domanda se la partecipazione di una società ad un consorzio per l'aggiudicazione di un'area di estensione geografica obblighi tale società a

presentarsi in consorzio anche in relazione ad aree di estensione geografica diverse o se è possibile per tale società concorrere anche singolarmente (fatti salvi i limiti imposti dall'art. 6 del Bando- divieti di partecipazione).

Risposta

Al riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 del bando di gara che impone identità soggettiva nelle diverse aree di estensione geografica per cui si concorre, in considerazione delle modalità d'asta previste.

Punto 7 del Bando di Gara

Quesito

Punto 7, comma 6 lettera a) del bando di gara.

Il presente punto richiede di indicare nella domanda di partecipazione *“l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”* Si ritiene che, per soddisfare il predetto requisito, a una società straniera basti riportare informazioni equivalenti al numero di iscrizione nel registro della CCIAA e alla città dove tale iscrizione è avvenuta. Si ritiene, inoltre, che il punto in questione non preveda la necessità di allegare alcun certificato camerale italiano; in caso contrario si ritiene basti depositare copia del certificato in lingua originale, senza la necessità di traduzione in italiano (o, se del caso, senza traduzione asseverata tramite giuramento).
Si chiede di confermare tale interpretazioni.

Risposta

Al riguardo si fa presente che in caso di società straniere è sufficiente riportare le informazioni equivalenti al numero di iscrizione nel registro della CCIAA. Laddove sia necessario allegare un certificato camerale, è sufficiente depositare un certificato equivalente con traduzione giurata.

Quesito

Punto 7, comma 6 lettera c) del bando di gara.

Il presente punto richiede di indicare nella domanda di partecipazione *“le eventuali autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui il partecipante sia titolare;”*

Si ritiene che, per soddisfare il predetto requisito, ad una società straniera basti riportare informazioni equivalenti al numero e alla data di rilascio di autorizzazioni/licenze equivalenti a quelle summenzionate conseguite in paesi stranieri. Si ritiene, inoltre, che il punto in questione non preveda la necessità di allegare copie delle suddette autorizzazioni/licenze; in caso contrario, si ritiene basti depositare copia delle suddette autorizzazioni/licenze in lingua originale; senza necessità di traduzione in italiano (o, se del caso, senza traduzione asseverata tramite giuramento).
Si chiede di confermare tale interpretazioni.

Risposta

Al riguardo si fa presente che in caso di società straniere è sufficiente riportare le informazioni equivalenti al numero e alla data di rilascio di

autorizzazioni/licenze equivalenti conseguite in paesi stranieri. Laddove sia necessario allegare un certificato, è sufficiente depositare un certificato equivalente con traduzione giurata.

Quesito

Se sussistono limitazioni alla partecipazione alla gara in epigrafe di società non italiane e non stabilite nell'Unione Europea.

Risposta

In relazione al quesito si rinvia a quanto previsto dall'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Quesito

Se è corretto interpretare la documentazione di gara e, in particolare, il punto 7, lett. b) del bando, nel senso che il partecipante interessato a conseguire una licenza nazionale (vale a dire, tanti diritti d'uso che consentano la copertura di tutto il territorio nazionale) può presentare una sola domanda di partecipazione; in tale domanda l'area di estensione geografica per cui si chiede la partecipazione può essere indicata come "nazionale" mentre per i blocchi di frequenze va specificamente indicato se si chiede di concorrere per il blocco A B o C;

Risposta

In merito al quesito posto si fa presente che ai sensi dell'art. 7 del bando di gara, nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere indicata l'area o le aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione e i relativi blocchi di frequenza, fatta salva la facoltà di produrre un'unica copia della documentazione da allegare: non è pertanto prevista la possibilità di presentare un'unica domanda indicata come nazionale.

Punto 8 del Bando di Gara

Quesito

E' possibile per una società di recente costituzione, attestare la propria affidabilità dal punto di vista finanziario mediante la produzione di referenza bancaria di cui al punto 8 lettera f) del bando di gara, relativa alla società che ne detiene il controllo per il 90%?

Risposta

Relativamente al requisito di cui all'art. 8 lett. (f) il medesimo deve essere riferito alla società partecipante, ed in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione deve riguardare ciascun soggetto.

Quesito

Nell'ipotesi di partecipazione in quanto componenti di consorzio o società costituito/a costituendo/a in relazione a quanto citato all'art. 8 f del bando di gara "dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione delle frequenze e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto; tale dichiarazione può essere prodotta singolarmente dall'Istituto di Credito di ogni soggetto coinvolto nella costituenda società o deve essere resa cumulativamente da un unico Istituto di Credito per tutti i soggetti?

Risposta

Per quanto attiene il requisito di cui all'art. 8 lettera F, la dichiarazione rilasciata dall'istituto di Credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante deve riguardare ciascun soggetto (anche se contestuale e rilasciato dal medesimo istituto).

Quesito

Relativamente alle capacità commerciali si chiede se queste possano essere dimostrate mutuandole da settori differenti

Risposta

L'idoneità tecnico-commerciale deve essere afferente al settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico.

Quesito

E' possibile che la Banca, che abbia verificato le caratteristiche di tutti i soggetti futuri soci, produca unica comunicazione di referenze bancarie o è necessario che siano prodotte distinte referenze bancarie per ogni futuro socio (punto 8 lette F del bando di gara)?

Risposta

In merito al presente quesito si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del bando di gara.

Quesito**Punto 8, comma 1 lettera a) del bando di gara.**

Il presente punto prevede che *“La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione: a) dichiarazione del soggetto partecipante relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5 lett. a), b) e c), e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale”*

Si ritiene sia sufficiente che la suddetta dichiarazione contenga un impegno della società a far sì che la stessa soddisfi, al momento del rilascio dei diritti d'uso, i requisiti di cui al punto 5 lett. a), b) e c) del Bando.

Per quanto attiene alla ripartizione del capitale sociale, si ritiene che la suddetta dichiarazione debba indicare la composizione dell'azionariato della società partecipante, riportando unicamente nome/denominazione del socio persona fisica o giuridica, numero di azioni/ quote possedute da ciascun socio e relative percentuali rispetto al totale. In caso di società quotate, per le azioni fluttuanti sul mercato, si ritiene che basti indicare la relativa percentuale.

Si chiede di confermare tale interpretazioni.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel medesimo.

Quesito

Punto 8, comma 1 lettera b) 2° trattino del bando di gara

Il presente punto richiede di allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione del soggetto partecipante “*che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione va comunque resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio*”.

Alla luce del comma 2 del medesimo punto 8 del bando (che prevede che “*le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e) f) e g) (...) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società*”), si ritiene che la dichiarazione sopramenzionata vada sottoscritta solo dal legale rappresentante della Società, il quale attesterà quanto richiesto dal punto 8 comma 1, lettera b), 2° trattino, con riferimento, ad esempio, agli amministratori; si ritiene, invece, non sia richiesta una dichiarazione distinta da parte di ciascun amministratore.

Si chiede di confermare tale interpretazione.

Risposta

Al riguardo si conferma l’interpretazione fornita nel quesito, è tuttavia richiesta una dichiarazione distinta per ciascun amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società.

Quesito

Punto 8, comma 1, lettera b) 3° trattino

Il presente punto richiede di allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione del soggetto partecipante “*che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va comunque resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; al socio, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di*

altro tipo di società o consorzio”

Alla luce del comma 2 del medesimo punto 8 del bando (che prevede che “*le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a,)b,)c),e,)f,) e g) (...) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società*”), si ritiene che la dichiarazione sopramenzionata vada sottoscritta solo dal legale rappresentate della società il quale attesterà quanto richiesto dal punto 8, comma 1, lettera b) 3° trattino, con riferimento, ad esempio, agli amministratori; si ritiene, invece, non sia richiesta una dichiarazione distinta da parte di ciascun amministratore.

Si chiede di confermare tale interpretazione

Risposta

Al riguardo si conferma l'interpretazione fornita nel quesito, è tuttavia richiesta una dichiarazione distinta per ciascun amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società.

Quesito

Punto 8, comma 1 lettera C)

Il presente punto richiede di allegare alla domanda di partecipazione una “*dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente punto 6, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo*”

Si ritiene sia sufficiente che la suddetta dichiarazione riporti in forma grafica la denominazione e nazionalità delle società controllanti e controllate della società partecipante e la relativa percentuale di azioni/quote possedute. In caso di società quotate per le azioni fluttuanti sul mercato si ritiene basti indicare la relativa percentuale.

Si chiede di confermare tale interpretazione

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma l'interpretazione fornita nel medesimo.

Quesito**Punto 8, comma 2**

Il presente punto prevede che *“le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f), e g) (...) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società”*

Anche alla luce del paragrafo 4.3 del Disciplinare (contenente un esempio di dichiarazione di cui al punto 8, lettera f) del Bando), si ritiene che la dichiarazione di cui alla lettera f) del primo comma del medesimo punto 8 del Bando vada sottoscritta da un rappresentante dell’Istituto di Credito e non dal legale rappresentante della società rappresentante (come sembra richiedere il punto 8, comma 2). Inoltre, qualora l’Istituto di Credito che rilascia tale dichiarazione sia straniero si ritiene che la dichiarazione possa essere rilasciata, senza necessità di autenticazione, in lingua straniera, con traduzione in italiano (senza necessità che tale traduzione sia asseverata tramite giuramento).

Si chiede di confermare tale interpretazione

Risposta

Si conferma l’interpretazione fornita nel quesito.

Quesito

Quale deve essere il contenuto minimo necessario degli allegati alla domanda di partecipazione di cui al punto 8, lett. d) del bando, con particolare riferimento a:

- a) l’“ammontare degli investimenti che prevede di realizzare per ogni area di estensione geografica nella quale ha conseguito il titolo per l’assegnazione di frequenze”;
- b) “l’indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell’espletamento della relativa attività”
- c) “l’indicazione dei servizi che intende effettuare”
- d) “il piano di copertura”

Risposta

Si tratta di informazioni rimesse ai piani imprenditoriali dell’impresa partecipante, che in caso di modificazioni dei contenuti delle liste dei comuni di cui alle tabelle A, B e C potrà di conseguenza modificare i propri piani di copertura.

Punto 9 del Bando di Gara

Quesito
Al punto 9 del bando di gara , si chiede di specificare la modalità con cui saranno comunicati ai partecipanti gli esiti dello scrutinio delle domande di partecipazione e le graduatorie derivanti dalla successiva fase d’offerta.
Risposta
Per quanto attiene alle modalità di comunicazione si procederà mediante raccomandata o fax con conferma di ricezione.

Quesito
Si chiede di precisare se la verifica della completezza e conformità della domanda di partecipazione e delle documentazione a corredo della stessa avverrà in seduta riservata o in seduta pubblica.
Risposta
La verifica sulla completezza e conformità della domanda di partecipazione avverrà non in seduta pubblica.

Quesito
Bando di gara punto 9 – Disciplinare di gara, punto 4.6. Si chiede di confermare che codesto Ministero delle Comunicazioni preveda di valutare le domande di partecipazione e di comunicarne all’interessato l’esito entro 15 giorni dalla loro presentazione, conformemente a quanto riportato nel calendario di gara sul notiziario dell’11 ottobre 2007 dal titolo “Con il WiMax in arrivo più banda larga” pubblicato sul sito del Ministero delle Comunicazioni.
Risposta
In merito al quesito posto, si fa presente che nel bando e nel disciplinare di gara non è previsto alcun termine.

Punto 13 del Bando di Gara

Quesito
Si richiede di conoscere il motivo per cui gli importi previsti per l'ottenimento delle frequenze di cui ai blocchi A e B risultano differenti tra loro.
Risposta
In merito al quesito posto si rappresenta che le differenze di costo per l'ottenimento delle frequenze di cui ai blocchi A e B sono dovute all'entità ed alla durata delle interferenze causate dai radar militari.

Punto 3.1 del Disciplinare di gara

Quesito
Cosa deve intendersi per "avvio del servizio commerciale al pubblico" (art. 9, comma 3, della delibera AGCOM n. 209/07/CONS e punto 3 punto 1 del disciplinare) e, in particolare, in che momento o con il compimento di quale attività detto avvio può ritenersi effettuato.
Risposta
In merito al quesito posto si fa presente che l'avvio del servizio commerciale al pubblico deve intendersi effettuato attraverso l'installazione e la messa in servizio di una <i>central station</i> attraverso la quale sono forniti al pubblico servizi di accesso BWA utilizzando le frequenze assegnate e soddisfacendo la prima richiesta di fornitura.

Punto 3.2 del Disciplinare di Gara

Quesito
Rif. Disciplinare di gara art.3.2 Premesso che l'art. 3.2 del disciplinare di gara dispone che " <i>Un diritto d'uso delle frequenze disponibili nella banda 3.5 GHz, di ampiezza frequenziale pari a 2x21 MHz, (Blocco C) in spettro accoppiato, riservato prioritariamente per l'assegnazione ai soggetti che non dispongano direttamente di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione, è rilasciabile a livello regionale, con suddivisione provinciale nel caso delle Province Autonome di Trento e Bolzano ..</i> " si domanda se ci siano limitazioni all'acquisizione di una o più regioni/province autonome da parte di operatori sprovvisti di frequenze 3G.
Risposta
In merito al quesito posto si fa presente che non vi sono limitazioni all'acquisizione di una o più regioni/province autonome da parte degli operatori sprovvisti di frequenze 3G.

Punto 3.3 del Disciplinare di Gara

Quesito
Al punto 3.3 del disciplinare di gara, si chiede di specificare se la frase: " <i>I diritti d'uso..... non possono essere ceduti a terzi senza previa autorizzazione del Ministero</i> " ammette la possibilità, previa autorizzazione del Ministero, di cedere a terzi anche in modo parziale i diritti d'uso aggiudicati. Al punto 3.3 del disciplinare di gara, si chiede se in caso di cessione totale o parziale a terzi dei diritti d'uso aggiudicati sussiste anche il trasferimento totale o pro quota dei relativi obblighi.
Risposta
Per quanto concerne la possibilità di cedere a terzi, anche in modo parziale i diritti d'uso aggiudicati (e i relativi obblighi) si conferma la necessità di una preventiva autorizzazione del Ministero e si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del bando di gara, fermo restando la facoltà del Ministero di verificare il rispetto delle previsioni contenute rispettivamente del Bando e del Disciplinare di gara.

Quesito

L'art. 3.3 del Disciplinare di gara dispone che “ è equiparato alla cessione il trasferimento del controllo della società titolare del diritto d'uso” e, pertanto, come previsto dal medesimo articolo, nell'ipotesi di trasferimento del controllo è necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero. Si prega di precisare se, successivamente al rilascio dei diritti d'uso, in caso di eventuali modifiche della compagine societaria o del capitale sociale del soggetto partecipante alla gara, che con comportino il trasferimento del controllo societario, sia invece, o meno, necessario fornire la comunicazione di cui all'art. 10.8 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma, altresì, che ogni tipo di variazione, come previsto dal punto 10.8 del Disciplinare, deve essere comunicata al Ministero.

Punto 3.4 del Disciplinare di Gara**Quesito**

Al punto 3.4 del disciplinare di gara, al fine di determinare il valore economico dei singoli blocchi di frequenza A, B e C, nonché eventuali differenze di valore relativo, si chiede di esplicitare in dettaglio per ogni provincia elencata nell'allegato A le bande di frequenza per le quali l'esercizio dei diritti d'uso assegnati con la presente procedura è condizionato al rispetto dell'obbligo di protezione dei servizi primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della Difesa.

Al punto 3.4 del disciplinare di gara, per le bande di frequenze che richiedono l'obbligo di protezione, di cui al precedente punto C1, si chiede di fornire maggiori indicazioni sull'ampiezza e la dislocazione delle aree geografiche nelle quali sussiste tale obbligo, sia nel caso di postazioni territoriali fisse sia nel caso di postazioni radar mobili o navali.

Al punto 3.4 del disciplinare di gara, per le bande di frequenze di cui al punto C1 e per le aree geografiche di cui al punto C2 si chiede di fornire una realistica previsione sulla quantità di ore per ogni anno solare in cui le applicazioni del Ministero della Difesa utilizzeranno porzioni della frequenza 3,5 GHz.

Al punto 3.4 del disciplinare di gara, si chiede di specificare quali contropartite di compensazione economica siano previste a favore degli aggiudicatari nel caso in cui l'accordo quadro tra Ministero delle Comunicazioni e Ministero della Difesa non fosse finanziato come previsto e quindi gli obblighi di protezione, di cui al punto C1 non decadano entro i termini dell'allegato A del Disciplinare di gara ovvero al più tardi entro la data del 30 giugno 2014 come prospettato dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 2 ottobre 2007.

Risposta

Al riguardo si fa presente che le specifiche frequenze di funzionamento dei radar all'interno della banda non vengono rese pubbliche dal Ministero della Difesa. I radar opereranno in modalità degradata sin dal tempo T_0 , ovvero, le portanti che verranno utilizzate all'interno della banda da un singolo radar saranno confinate nella parte inferiore delle semigamme (maggiore possibilità di interferenza sul blocco A) o in quella superiore (maggiore possibilità di interferenza sui blocchi B e C).né è previsto alcun tipo di compensazione economica a favore degli aggiudicatari stante le previsioni di cui al D.M. 2.10.07.

Punto 3.5 del Disciplinare di Gara

Quesito

Riferimento 3.5 del disciplinare di gara “Obblighi di copertura”. *“Tenendo conto delle attività di copertura di cui sopra e valutato il documento relativo agli interventi di cui al precedente comma il Ministero, d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per quanto di competenza, nelle aree in cui non è stato pianificato il servizio, anche d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, predispone un programma di intervento allo scopo di garantire ai cittadini interessati la disponibilità di servizi di accesso alle reti a larga banda.”* Il programma di intervento sarà temporalmente antecedente o posteriore ai 30 mesi relativi agli obblighi?

Risposta

Relativamente al programma di intervento a cui si fa riferimento nel punto 3.5 si fa presente che è riferito al periodo successivo ai 30 mesi.

Quesito

Si chiede se, in base al combinato disposto degli artt. 3.5 del Disciplinare, art. 9 della delibera n. 209/07/CONS dell’Autorità e dell’art. 17 del Bando, l’aggiudicatario di uno o più diritti d’uso, pur rimanendone titolare, possa dare in uso tali diritti ad un soggetto terzo affinché quest’ultimo provveda direttamente all’installazione e gestione della rete BWA e se, in caso di inadempimento da parte di quest’ultimo agli obblighi previsti di copertura, la responsabilità e le eventuali sanzioni ricadano direttamente sull’aggiudicatario e sul relativo diritto d’uso.

Risposta

E’ consentito altresì all’aggiudicatario concedere in uso ad un terzo le frequenze di cui risulta titolare, rimanendo tuttavia responsabile dei relativi obblighi.

Quesito

In riferimento alla tabella dell' Allegato A del disciplinare di gara "*Tempistica di liberazione delle frequenze dai sistemi radar esistenti e indicazione delle aree di influenza di ciascun sistema*", in tutti i casi dove siano presenti impianti radar militari la cui dismissione sia successiva di oltre 30 mesi al tempo t_0 , come si applica il vincolo di copertura del 60 % entro i 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d'uso?

Risposta

Con riferimento a quanto indicato nel quesito, si fa presente che gli obblighi di copertura permangono anche nelle aree di influenza ove siano presenti impianti radar militari di cui all' Allegato A del Disciplinare di gara.

Quesito

E' autorizzato l'aggiudicatario della licenza a sotto-licenziare le sue frequenze a terzi, pure nei territori previsti dai suoi obblighi di copertura, fermo restando che l'aggiudicatario rimanga il responsabile tecnico dell'uso appropriato delle frequenze?

Risposta

Si fa presente che, fermo restando la permanenza degli obblighi connessi alla titolarità delle frequenze, l'aggiudicatario, previa autorizzazione, può cedere in uso a terzi le frequenze aggiudicatesi.

Quesito

Rif. Art. 5 della Delibera 209/07CONS

Stante quanto disposto dall'art. 5 della Delibera 209/07CONS che prevede che "*Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze in gara e indicato nello stesso bando di gara*" si domanda se una copertura superiore al minimo previsto dia diritto ad un maggiore punteggio o se a parità di domande valide, rilevi solo l'offerta economica.

Risposta

Al riguardo si fa presente che l'indicazione di una copertura superiore al minimo previsto non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo.

Quesito

Il paragrafo 3.5 al secondo capoverso prevede l'obbligo di raggiungere per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente almeno 60 punti, di cui 30 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e privi di copertura 3G. Tuttavia si riscontra che:

- nella provincia di Prato è impossibile raggiungere il vincolo di 30 punti su area no 3G in quanto nella tabella A è presente un solo comune da 15 punti;
- nella provincia di Brindisi è impossibile raggiungere il vincolo di 30 punti su area no 3G in quanto nella tabella BV è presente un solo comune da 10 punti;
- nella provincia di Trieste è impossibile raggiungere il vincolo di 60 punti perché tolti i due comuni da 15 punti della Tabella A (no 3G), nella tabella C sono presenti solo 4 comuni da 5 punti.

Pertanto si richiede di conoscere per tutti i casi di cui agli esempi sopra indicati quale obbligo dovrà essere rispettato dal "singolo aggiudicatario" per il raggiungimento dei 60 punti per provincia di cui agli obblighi previsti dall'art.9 comma 2 della Delibera 209/07/CONS.

Risposta

Nei casi in cui nella tabella A non siano presenti comuni in numero sufficiente a raggiungere i 30 punti previsti al punto 3.5 del disciplinare di gara, tale previsione è da ritenersi non attuabile ma rimane, comunque, valido l'obbligo di mantenere i 60 punti. Per quanto concerne il numero massimo dei punti conseguibili per comune si rinvia a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della delibera 209/07/CONS.

Quesito

Cosa si intende per "evoluzione di mercato" e per "sviluppi locali di tipo industriale o demografico" (cfr. par. 40 Delibera AGCOM n. 209/07/CONS) al cui verificarsi l'aggiudicatario potrà modificare il proprio piano di copertura;

Risposta

Per quanto concerne i termini "evoluzione di mercato" e "sviluppi locali di tipo industriale e demografico" di cui al paragrafo 40 della Delibera AGCOM 209/07/CONS non è possibile interpretare atti di un'altra autorità.

Quesito

Se è corretto ritenere che, in caso di modificazioni del contenuto delle liste dei comuni di cui alle tabelle A B e C dell'allegato B al disciplinare, l'aggiudicatario potrà modificare di conseguenza il proprio piano di copertura.

Risposta

In caso di modificazioni dei contenuti delle liste dei comuni di cui alle tabelle A, B e C potrà di conseguenza modificare i propri piani di copertura

Quesito

Se la pubblicazione del piano di coperture del soggetto aggiudicatario comporterà la divulgazione dello specifico numero di città/comuni da raggiungere e l'ammontare degli investimenti pianificati per conseguire la copertura delle province e delle aree (macroregioni e/o regioni).

Risposta

Al riguardo si rappresenta che si provvederà alla pubblicazione di tutte le notizie che non abbiano rilevanza di carattere economico, commerciale e/o industriale per l'impresa e siano sufficienti a rendere noto al pubblico i piani di copertura.

Quesito

Se l'eventuale mancato rispetto del piano di copertura o la decadenza, per qualsiasi motivo, dall'aggiudicazione di un diritto d'uso comporta alcuna conseguenza sulla titolarità di altri diritti d'uso assegnati al medesimo soggetto

Risposta

Al riguardo si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente

Quesito**Disponibilità dei blocchi di frequenza individuati dal disciplinare.**

Il disciplinare di gara individua i seguenti tre blocchi di frequenze da 2x21 MHz:

A. 3437 (3537) ÷ 3458 (3558) MHz

B. 3458 (3558) ÷ 3479 (3579) MHz

C. 3479 (3579) ÷ 3500 (3600) MHz

Si tratta quindi di 63+63 MHz rispetto ai 75+75 MHz di cui alla Delibera 209/07/CONS.

Si chiede di poter conoscere un'indicazione temporale, anche di massima, (ad esempio entro un anno, entro due dall'assegnazione delle frequenze oggetto della gara in argomento) in merito alla disponibilità ed all'assegnazione dei rimanenti 12+12 MHz, con indicazione di quali utilizzi saranno previsti (ad es. offerta di servizi al pubblico o privati).

Risposta

In merito al presente quesito con il quale si chiede di conoscere una indicazione temporale in merito alla disponibilità ed alla assegnazione dei rimanenti 12+12 MHz si precisa che sarà cura di questa Amministrazione trascorso il termine di 30 mesi di cui al punto 3.5 del Disciplinare di Gara, fornire le dovute e necessarie comunicazioni.

Quesito**Relazioni delle diverse basi d'asta e disturbi dai RADAR.**

Le basi d'asta per le diverse macroregioni sono in più casi diverse per i blocchi A e B, quasi certamente in relazione all'entità ed alla durata dei disturbi prodotti dai radar di cui al quesito precedente.

Si chiede conferma che le differenze di costo siano effettivamente dovute all'entità ed alla durata di disturbi dei RADAR.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Quesito

Copertura UMTS e condizioni del bando.

Sulla base delle informazioni fornite all'Allegato B, tabella A del disciplinare di gara emerge che:
nella provincia di Brindisi non c'è alcun comune con meno di 15.000 abitanti e privo di copertura UMTS;
nella provincia di Prato c'è un solo comune con tali caratteristiche.

Nei suddetti casi, appare impossibile rispettare la clausola: "Almeno 30 dei 60 punti devono essere realizzati con impianti siti in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e privi di copertura 3G" in quanto i suddetti casi consentono, al massimo, di ottenere 0 punti a Brindisi e 15 punti a Prato.

nelle province di Trieste, Livorno, Taranto e Ragusa esistono solo due comuni per provincia con le caratteristiche suddette (Monrupino, Sgonico, Sassetta, Suvereto, Faggiano, Roccaforzata, Chiaromonte Gulfi e Monterosso Almo) e nelle province di Ravenna e Bari ce ne sono solo tre per provincia (Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Sant'Agata sul Santerno, Binetto, Bitetto e Poggiorsini). Per le prime quattro province la clausola suddetta è conseguibile solo coprendo obbligatoriamente ciascun comune di quelli sopra riportati e ciò rappresenta una contraddizione rispetto al testo della Delibera e del Disciplinare che parla di comuni individuati autonomamente dall'aggiudicatario. Nelle rimanenti due province pur avendo un maggior margine la scelta dei comuni non può che ricadere su due dei tre comuni indicati.

In relazione a quanto prescritto dalla Delibera AGCOM n. 209/07/CONS, art.9 comma 1, relativamente al numero massimo di impianti BWA per ciascun comune a quanto riportato nel disciplinare di gara nell'allegato B Tabelle A, B e C sembra esserci una differente definizione del numero massimo di punti conseguibili per comune (v. testo evidenziato in grassetto).

Testo estratto da delibera AGCOM n. 209/07/CONS art. 9 comma 1.

...A ciascuno degli impianti BWA realizzati nei comuni presenti nei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nel seguito:

- a. comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 15 punti ad impianto BWA, **fino ad un massimo di 15 punti per ciascun comune;***
- b. comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto BWA, **fino ad un massimo di 20 punti per ciascun comune;***
- c. rimanenti comuni: 5 punti ad impianto BWA, **fino ad un massimo di 30 punti per ciascun comune.***

Testo estratto da Allegato B Tabelle A, B e C del Disciplinare

Tabella A - Elenco dei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti e privi di copertura 3G (**15 punti per impianto**)

Tabella B - Elenco dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e privi di copertura 3G (**10 punti per impianto**)

Tabella C - Elenco dei comuni con copertura 3G (**5 punti per impianto**)

Si richiede:

1. di eliminare la clausola che “*almeno 30 dei 60 punti devono essere realizzati con impianti siti in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e privi di copertura 3G*” almeno nei casi in cui le stesse risultano non applicabili (Province di Brindisi e Prato);
2. di confermare la validità dei punteggi (anche i valori massimi raggiungibili per ciascun comune) di cui ai precedenti punti a., b., e c.. In particolare si richiede se è mantenuto quanto prescritto dalla Delibera AGCOM n. 209/07/CONS art. 9 comma 1, su indicato. In tal caso, ad esempio, la copertura di un comune con popolazione minore di 15.000 abitanti e privo di copertura 3G effettuata con due impianti BWA assicura un punteggio massimo pari a 15;
3. qualora non fosse confermata l’interpretazione di cui al punto precedente, si richiede di specificare se il numero di punti per impianto indicati nelle tabelle A, B e C sono da intendersi cumulabili o meno. In caso di cumulabilità dei punteggi, si avrebbe, ad esempio, che la copertura di un comune con popolazione minore di 15.000 abitanti e privo di copertura 3G effettuata con due impianti BWA assicurerebbe un punteggio massimo pari a 30.

Risposta

In merito al presente quesito nei casi in cui nella tabella A non siano presenti comuni in numero sufficiente a raggiungere i 30 punti previsti al punto 3.5 del disciplinare di gara, tale previsione è da ritenersi non applicabile. Mentre per quanto concerne il numero massimo dei punti conseguibili per comune si conferma l’interpretazione fornita da codesta Società per cui si applica quanto previsto dall’art. 9 comma 1 della delibera 209/07/CONS.

Quesito

Obblighi di copertura

Al paragrafo 3.5 del disciplinare viene indicato:

- a) “*Il singolo aggiudicatario, nella installazione ed esercizio della propria rete BWA, deve assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d’uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente i territori comunali da coprire e sommando il punteggio relativo agli impianti BWA realizzati in ciascuno di essi,*

individuato sulla base dell'appartenenza ad uno dei tre elenchi di comuni di cui all'allegato B.

Almeno 30 punti devono essere realizzati con impianti siti in comuni, individuati autonomamente, inseriti nell'elenco A di cui all'allegato B. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 9, comma 2, della delibera 209/07CONS può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. ”.

Il disciplinare prevede che “entro i 60 giorni successivi al termine di cui all'art. 9, comma 7, della Delibera 209/07/CONS gli aggiudicatari devono comunicare al Ministero le modalità ed i tempi degli interventi di copertura delle aree comunali diverse da quelle indicate nei rispettivi piani di copertura obbligatori”.

*b) Il singolo aggiudicatario è, altresì, tenuto ad assicurare, a pena di revoca del diritto d'uso, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente una copertura **pari ad almeno il 60%** dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, della delibera 209/07CONS.*

Si richiede se:

- l'obbligo di copertura consista nel raggiungimento di almeno 60 punti entro i 30 mesi come indicato nel paragrafo del disciplinare di gara riportato alla lettera a), oppure
- l'obbligo di copertura consista nel raggiungimento di almeno il 60 % dell'obbligo relativo ai 60 punti, come sembra intendersi nel paragrafo del disciplinare riportato alla lettera b) ed in tal caso entro quale termine temporale debba essere rispettato il suddetto valore del 60%.

Risposta

Al riguardo si fa presente che il 60 % è da intendersi riferito al punteggio di 60 punti di cui al punto 3.5 del Disciplinare di gara e che il mancato raggiungimento della suddetta copertura nell'arco temporale di 30 mesi determina automaticamente la decadenza dei diritti d'uso aggiudicati, si precisa altresì che la Società è comunque obbligata al raggiungimento della copertura totale.

Quesito

Richiesta di accesso alle frequenze

Quanto indicato al paragrafo 3.5 del disciplinare

“Gli aggiudicatari che, trascorso il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d'uso ovvero dall'effettiva disponibilità delle frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l'offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nei territori comunali diversi da quelli individuati nel predetto piano di copertura, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse.”

Il disciplinare prevede che “Entro i 60 giorni successivi al termine di cui all’art. 9 comma 7 della delibera 209/07/CONS gli aggiudicatari devono comunicare al Ministero le modalità ed i tempi degli interventi di copertura delle aree comunali diverse da quelle indicate nei rispettivi piani di copertura obbligatori .

Tale termine si colloca quindi a 60 giorni successivi ai trenta mesi previsti dall’ottemperanza degli obblighi di copertura.

- a) si richiede di confermare che la negoziazione commerciale a condizioni eque e non discriminatorie di ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze, sia applicabile esclusivamente alle località non individuate nel piano di copertura obbligatorio.
- b) Il disciplinare non fissa termini temporali per la copertura delle aree comunali diverse da quelle indicate dai piani di copertura obbligatori, ma richiede solo che gli aggiudicatari comunichino entro 30 mesi + 60giorni la pianificazione al Ministero delle relative coperture. Quanto sopra è in contraddizione con il termine di 30 mesi previsto al precedente paragrafo al termine del quale, se non vi è stato utilizzo (diretto o indiretto) delle frequenze assegnate, è necessario soddisfare le richieste di accesso alle frequenze (offerta wholesale). Infatti al termine dei 30 mesi si ha solo un obbligo a comunicare la pianificazione al Ministero e non anche un obbligo ad avere già disponibile una copertura BWA per supportare l’accesso alle frequenze da parte di terzi. Il paragrafo potrebbe quindi essere modificato prevedendo che decorsi i 30 mesi dalla data di pianificazione comunicata al Ministero senza che siano stati utilizzati i diritti d’uso delle frequenze, gli aggiudicatari consentano l’accesso a terzi sulla base di negoziazioni commerciali.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a) si conferma l’interpretazione proposta da codesta Società.

Per quanto riguarda il punto b) del presente quesito si rappresenta che le previsioni di cui al punto 3.5 del Disciplinare di gara non appaiono essere in contraddizione tra di loro, in quanto l’obbligo degli aggiudicatari di consentire l’accesso a terzi sulla base di negoziazioni commerciali delle frequenze di cui sono risultati aggiudicatari, non annulla l’obbligo degli aggiudicatari di comunicare entro 60 giorni dal termine dei 30 mesi, le modalità ed i tempi degli interventi di copertura “facoltativi”.

Quesito

Programma di intervento del Ministero allo scopo di garantire ai cittadini interessati la disponibilità di accesso alle reti a larga banda di cui al punto 3.5 del disciplinare.

Il Disciplinare, nell’ultimo capoverso del punto 3.5 recita:” *Tenendo conto delle attività di copertura di cui sopra e valutato il documento relativo agli interventi di cui al precedente comma il Ministero, d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per quanto di competenza, nelle aree in cui non è stato pianificato il servizio, anche d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, predispone un programma di intervento allo scopo di garantire ai cittadini interessati la disponibilità di servizi di accesso alle reti a larga banda.*”

1. Si richiede di conoscere quali risorse frequenziali il Ministero intenda utilizzare per attuare il suddetto programma di intervento;

2. nel caso in cui fosse realizzato il suddetto piano di intervento del Ministero, si richiede se sarà possibile per gli operatori, aggiudicatari dei diritti d'uso, fornire i propri servizi ai propri clienti attraverso l'accesso alla rete predisposta dal Ministero;
3. si richiede di conoscere come si concilia tale piano di intervento del Ministero con la durata dei diritti d'uso delle frequenze aggiudicati che è pari a 15 anni.

Risposta

In merito al presente quesito il Ministero valuterà il proprio programma di intervento di intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le Regioni e gli Enti Locali interessati tenendo conto dei piani di copertura degli aggiudicatari e garantendo il principio di parità di trattamento tra gli operatori aggiudicatari dei diritti d'uso sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento e senza che venga in nessun modo inficiata la durata dei diritti d'uso delle frequenze aggiudicate.

Punto 4.6 del Disciplinare di Gara

Quesito
In riferimento al paragrafo 4.6 (ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze) del disciplinare di gara si chiede di specificare in maniera puntuale entro quanto tempo, a partire dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, il Ministero comunicherà agli interessati l'ammissione alla gara.
Risposta
Per quanto attiene i tempi di comunicazione di ammissione alla procedura non è previsto un termine.

Punto 4.9 del Disciplinare di Gara

Quesito
Si chiede di chiarire se il divieto di modificazione soggettiva dei partecipanti alla procedura di gara previsto all'art. 4.9 del Disciplinare di gara permanga anche dopo il rilascio dei singoli diritti d'uso.
Risposta
In merito al presente quesito, si fa presente che il divieto di modificazioni soggettive permane fino al rilascio dei diritti d'uso.

Punto 5.1.1 del Disciplinare di Gara

Quesito
Tenuto conto che all'art. 5.1.1 del disciplinare di gara è previsto che l'offerta sia presentata entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di ammissione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, si chiede di chiarire tramite quali modalità sarà inviata tale comunicazione. Si prega inoltre di specificare se è possibile indicare nella domanda di ammissione i recapiti cui il soggetto partecipante desidera ricevere la comunicazione.
Risposta
Per quanto attiene le modalità di presentazione dell'offerta si conferma quanto previsto al punto 5.1 del Disciplinare.

Punto 5.1.4 del Disciplinare di Gara

Quesito
Il testo per la fideiussione bancaria è lo stesso per la polizza assicurativa?
Risposta
Si conferma che il testo della fideiussione bancaria allegato al Disciplinare può essere utilizzato anche per fideiussione assicurativa, purchè opportunamente adeguato nei riferimenti.

Quesito
Oltre alla fideiussione bancaria e assicurativa si prevede anche fideiussione rilasciata da intermediari finanziari <i>ex art. 107</i> decreto legislativo 385/93?
Risposta
Perché siano accettate fideiussioni rilasciate anche dagli intermediari finanziari, quest'ultimi, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107

del D.L.vo 385/93 ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 2 comma 1 del D.P.R. N. 115 del 30/3/2004.

Quesito

Rif. Art. 5.1.4 del disciplinare

Il punto c) dell'articolo 5.1.4 del disciplinare dispone che l'offerta dell'operatore può essere integrata anche da "*una manifestazione di interesse con la quale il partecipante dichiara di voler ottenere l'assegnazione di specifici diritti d'uso nelle relative aree di estensione geografiche qualora rimangano non assegnati al termine della procedura di cui all'art. 12 del bando*". Si domanda se nella manifestazione di interesse per le offerte supplementari debbano essere indicate in modo puntuale le diverse aree di estensione geografica di interesse.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Quesito

Paragrafo 5.1.4 lettera A)

Si prega di precisare se la fideiussione o la polizza assicurativa prevista dal presente paragrafo possa essere rilasciata anche da Istituti di Credito o Imprese di Assicurazione straniera, in particolare con sede nell'Unione Europea, e se, in tal caso, la fideiussione o la polizza assicurativa possa essere rilasciata in lingua straniera con firme autenticate di fronte ad un notaio straniero, debitamente legalizzata (se necessario) e tradotta in italiano (con traduzione asseverata mediante giuramento).

Inoltre, si prega di precisare se è possibile farsi rilasciare un'unica fideiussione o polizza assicurativa per l'ammontare complessivo degli importi minimi relativi a tutti i diritti d'uso per i quali la società ha presentato offerta, inserendo l'originale del documento in uno dei plichi relativi ad un singolo diritto d'uso e una o più copie (eventualmente copie autentiche) negli altri plichi.

Si chiede di confermare tale interpretazione

Risposta

In merito alla possibilità che la fideiussione venga rilasciata anche da un istituto di credito straniero e per l'ammontare complessivo degli importi minimi relativi a tutti i diritti d'uso per i quali la società intende presentare un offerta, si fa presente che è consentito il rilascio di un'unica fideiussione da parte di un istituto di credito straniero, purché quest'ultimo abbia una filiale operativa in Italia e sia iscritto all'albo delle banche. Tale previsione non

vale per gli istituti di credito aventi sede in uno dei paesi dell'Unione Europea. In ogni caso qualora la fideiussione venga rilasciata da un istituto di credito straniero deve essere fornita in base alla legislazione italiana e secondo il modello di cui all'Allegato C del Disciplinare di gara.

Quesito

Paragrafo 5.1.4 del disciplinare

Si ritiene che i tre paragrafi riportati in corsivo tra pagina 81 e 82 del Disciplinare non debbano essere riprodotti nella fideiussione bancaria in questione.

Si prega di confermare tale interpretazione

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Quesito

Se la dichiarazione di cui al punto 8 lett. f) del bando e la fideiussione bancaria ai fini della costituzione del deposito cauzionale di cui al punto 5.1.4 del disciplinare devono essere necessariamente forniti da un istituto di credito italiano o possono essere forniti da un istituto di credito non italiano; in quest'ultimo caso, se è sufficiente che l'istituto di credito straniero sia autorizzato all'esercizio dell'attività creditizia del paese di stabilimento, comunitario o meno (e, in questo caso, come ciò debba essere dimostrato), oppure se deve essere necessariamente dotato di una sede gestionale/amministrativa in Italia;

Risposta

Al riguardo si conferma che la fideiussione può essere rilasciata anche da un istituto di credito non italiano purchè abbia una filiale in Italia e sia iscritto all'albo delle banche. Tale previsione non vale per gli istituti di credito aventi sede in uno dei paesi dell'Unione Europea. In ogni caso qualora la fideiussione venga rilasciata da un istituto di credito straniero deve essere fornita in base alla legislazione italiana e secondo il modello di cui all'Allegato C del Disciplinare di gara.

Punto 5.3.1 del Disciplinare di Gara

Quesito
Paragrafo 5.3.1 Il presente paragrafo prevede che i rappresentanti presenti all'apertura dei plichi <i>“dovranno essere muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase delle aperture dei plichi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare, anche disgiuntamente, il soggetto partecipante nelle offerte”</i> . Si ritiene che la suddetta procura notarile possa essere rilasciata anche da notaio straniero e consegnata in originale al responsabile del Ministero debitamente legalizzata (se necessario) e tradotta in italiano (ma senza che tale traduzione debba necessariamente asseverata mediante giuramento) Si chiede di confermare tale interpretazione
Risposta
Per quanto riguarda la procura notarile, questa può essere rilasciata anche da notaio straniero purchè consegnata con traduzione giurata.

Punto 5.3.2 del Disciplinare di Gara

Quesito
Paragrafo 5.3.2 Alla fine di tale paragrafo si legge: <i>“al termine dell'apertura di tutti i plichi contenenti le offerte si procederà alla redazione della graduatoria relativa ad ogni singolo diritto d'uso, in ordine decrescente, a partire dall'offerta di maggiore importo. In caso di offerte di pari importo, prevarrà quella presentata per prima”</i> . Si ritiene che il criterio della prevalenza dell'offerta presentata per prima in caso di offerte di pari importo serva solo al fine di redigere la suddetta graduatoria, ma non costituisca motivo di assegnazione dei diritti d'uso, posto che, ai sensi del paragrafo 5.4.6 e 7.1 del Disciplinare, in presenza di due o più offerte valide si deve procedere alla fase dei miglioramenti competitivi. Si prega di confermare tale interpretazione.
Risposta
Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Punto 5.4.7 del Disciplinare di Gara

Quesito
Al punto 5.4.7 del disciplinare di gara, si chiede di confermare se con paragrafo 7.16 si intende paragrafo 7.15.
Risposta
Il riferimento al paragrafo 7.16 del Disciplinare contenuto nel presente paragrafo vada inteso come riferimento al paragrafo 7.15.

Punto 6.2 del Disciplinare di Gara

Quesito
Paragrafi 6.2.2 e 6.2.3 Il paragrafo 6.2.2 prevede che <i>“l’Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuali impossibilità di comunicare con l’esterno e questa non potrà essere adottata dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell’operato o dell’inattività dei propri rappresentanti”</i> . Il paragrafo 6.2.3 prevede che <i>“ferma restando la facoltà di revoca e sostituzione dei rappresentanti, solo quelli regolarmente designati potranno accedere ai locali ove si svolgerà la fase dei miglioramenti competitivi”</i> . Alla luce delle disposizioni di cui sopra, si chiede di chiarire: <ul style="list-style-type: none">(i) se, durante una tornata e durante l’intera fase dei miglioramenti competitivi, i rappresentanti possano comunicare – anche per mezzo di telefoni cellulari e/o palmari con funzionalità di posta elettronica e accesso ad internet – con dipendenti, soci, amministratori del partecipante, e/o terzi, inclusi i consulenti del partecipante;(ii) in quali momenti i rappresentanti possano comunicare con i soggetti menzionati nel punto (i) che precede;(iii) se i rappresentanti, durante lo svolgimento di una tornata e durante l’intera fase dei miglioramenti competitivi, possano uscire dalla, e rientrare nella, sede ove si svolge la gara;(iv) se ai soggetti menzionati nel punto (i) che precede sarà assegnato un locale apposito – diverso da quello dei rappresentanti – nell’edificio ove si svolgerà la fase dei miglioramenti competitivi.
Risposta
Per quanto concerne i presenti quesiti, si rinvia a quanto sarà definito nel manuale d’asta, ma si anticipa che potrebbero essere disposte limitazioni all’uso di palmari, cellulari, ad internet e ad altri di sistemi di comunicazione, né sono previsti appositi locali per persone esterne alla procedura, né i rappresentanti potranno uscire e rientrare nell’edificio tra una tornata e l’altra.

Punto 6.2.1 del Disciplinare di Gara

Quesito
In riferimento al paragrafo 6.2.1 (designazione) del disciplinare di gara si prega di chiarire le modalità di presentazione della procura al Responsabile ovvero se debba essere consegnata <i>brevi manu</i> al momento dell'inizio dell'addestramento
Risposta
Per quanto riguarda la presentazione della procura, dovrà essere consegnata <i>brevi manu</i> , previa protocollazione, al momento dell'inizio dell'addestramento.

Punto 7.11 del Disciplinare di Gara

Quesito
Al paragrafo 7 punto 11 (diritti di pausa) del disciplinare di gara Si prevede che:” <i>Qualora l’offerta del partecipante non risulti essere la più alta per almeno uno dei diritti d’uso di un’area di gara (Blocchi A, B o C) nella tornata precedente e il partecipante non presenti una offerta valida nella tornata corrente, si intende che abbia esercitato un diritto di pausa</i> ”. Il successivo punto 7.13 prevede ancora che “ <i>La fase dei miglioramenti competitivi, per un’area di gara, si intende chiusa dopo la prima tornata nella quale non è stata presentata alcuna offerta valida per i diritti d’uso (Blocchi A, B o C) o esercitato anche implicitamente un diritto di pausa[...]</i> ” Dal combinato disposto di tali punti sembra emergere che, se tutti coloro che non hanno presentato offerte più alte nella tornata precedente non presentino offerte valide in quella successiva (esercitando, così, implicitamente il diritto di pausa), la gara possa considerarsi conclusa e debbano, quindi, essere prese a riferimento le offerte della tornata precedente. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
Risposta
Al riguardo dei diritti di pausa, la fase di gara deve intendersi conclusa quando il partecipante con l’offerta più alta ha esaurito i diritti di pausa.

Punto 10.1.1 del Disciplinare di Gara

Quesito
In riferimento al paragrafo 10.1.1 (contributi per il rilascio del diritto d'uso), del disciplinare di gara, più che formulare una richiesta di chiarimenti, non ci si può esimere dall'esprimere notevoli perplessità circa l'opportunità di demandare ad un successivo provvedimento il compito di stabilire eventuali contributi annuali per diritti amministrativi a carico degli operatori aggiudicatari, impedendo agli operatori di telecomunicazioni di valutare con piena cognizione di causa quello che saranno gli esborsi economici a cui saranno soggetti una volta rilasciati i diritti d'uso delle frequenze. Si invita codesto Ministero a chiarire quindi, la propria posizione sul tema prima della data di presentazione delle domande di partecipazione.
Risposta
Per quanto concerne l'ammontare dei contributi si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della Delibera 209/07/CONS.

Punto 10.2 del Disciplinare di Gara

Quesito
Paragrafo 10.2, comma 1, lettera A) Il presente paragrafo prevede che gli aggiudicatari consegnino al Ministero "Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società di capitali". Anche alla luce del paragrafo 4.2 del Disciplinare (che prevede che "La domanda di partecipazione e la documentazione a corredo ai sensi del punto 7 del bando di gara devono essere redatte in lingua italiana") che non richiama la documentazione da consegnare successivamente all'aggiudicazione, si ritiene che, per società straniera, i documenti analoghi all'atto costitutivo e statuto possano essere consegnati in lingua originale – in copia autenticata da notaio straniero – senza la necessità di traduzione in italiano (o, se del caso, senza traduzione asseverata tramite giuramento) Si prega di confermare tale interpretazione.
Risposta
Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Quesito**Paragrafo 10.2, comma 1, lettera B)**

Alla luce del presente paragrafo si ritiene che, per società straniera, l'attestato possa essere sostituito da idonea autodichiarazione del legale rappresentante della società e/o certificato analogo ad un certificato camerale italiano che indichi l'ammontare del capitale versato e che lo stesso versamento sia obbligatorio solo fino al raggiungimento del 10% del valore degli investimenti previsti, ma che non vi sia invece un obbligo generale di versare comunque tutto il capitale sociale deliberato..

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Quesito**Paragrafo 10.2, comma 1, lettera D)**

Si ritiene che, per società aventi nazionalità diversa da quella italiana, in particolare nell'Unione Europea, sia sufficiente un'autodichiarazione con allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario oppure un certificato analogo al certificato camerale italiano, in lingua originale, senza necessità di traduzione in italiano(o, se del caso, senza traduzione asseverata tramite giuramento).

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Punto 10.7 del Disciplinare di Gara

Quesito
Paragrafo 10.7, comma 3 Per le società aggiudicatarie aventi nazionalità diversa da quella italiana, si ritiene che tale obbligo possa essere soddisfatto con la costituzione in Italia di una sede secondaria/branch; in caso contrario, infatti, potrebbero esserci profili di contrasto con le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione previsti dal trattato UE. Si prega di confermare tale interpretazione.
Risposta
Si conferma l'interpretazione fornita nel quesito.

Punto 10.8 del Disciplinare di Gara

Quesito
Si chiede di precisare se, dopo la presentazione della domanda di partecipazione e prima del rilascio del/i diritto/i d'uso, sia consentito sostituire uno o più amministratori con poteri di rappresentanza e/o aggiungere uno o più amministratori muniti di potere di rappresentanza. In caso affermativo si prega di chiarire se: a) la società partecipante sia tenuta a comunicare al Ministero le modifiche riguardanti i propri amministratori; b) i nuovi amministratori debbano rendere le dichiarazioni di cui all'art. 8 del bando di gara.
Risposta
Al riguardo si conferma che ogni tipo di variazione, come previsto dal punto 10.8 del Disciplinare, deve essere comunicata al Ministero

Allegato A del Disciplinare di Gara

Quesito

In riferimento all'allegato A del disciplinare di gara si chiede di confermare che le aree di influenza dei sistemi radar siano soggette agli stessi obblighi di copertura delle altre zone territoriali in cui tali sistemi radar non sono presenti. Si chiede, inoltre, di chiarire se le suddette aree di influenza debbano intendersi estese a tutto il territorio delle province riportate nella tabella in allegato A o solamente ad alcuni dei comuni all'interno di tali province. Se tale interpretazione risulta corretta si chiede di specificare almeno la percentuale dei comuni all'interno delle suddette province soggetti al rispetto degli obblighi di protezione dei servizi primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della Difesa.

Risposta

Per quanto concerne l'allegato A si conferma che le aree di influenza dei sistemi radar sono soggette agli stessi obblighi di copertura delle aree territoriali. Le specifiche frequenze di funzionamento dei radar all'interno della banda non vengono rese pubbliche dal Ministero della Difesa. I radar opereranno in modalità degradata sin dal tempo T_0 , ovvero, le portanti che verranno utilizzate all'interno della banda da un singolo radar saranno confinate nella parte inferiore delle semigamme (maggiore possibilità di interferenza sul blocco A) o in quella superiore (maggiore possibilità di interferenza sui blocchi B e C).
